



## COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

*Provincia di Salerno*

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 03 DEL 11.01.2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **UNDICI** del mese di **GENNAIO** alle ore **18,00** nella Sala delle Adunanze del Comune, con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Presente	Assente
<b>RIZZO</b>	<b>Alessandro</b>	<b>Sindaco</b>	<b>x</b>	
<b>VITOLO</b>	<b>Mariano</b>	<b>Assessore</b>	<b>x</b>	
<b>PASTORE</b>	<b>Marco</b>	<b>Assessore</b>	<b>x</b>	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale dott.ssa Luisa Gallo.

Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- l'art.39, comma 1, della L.n.449/1997, dispone che al fine di assicurare le esigenze funzionali e ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla L.n.482/1968;
- l'art.91 del D.Lgs.n.267/2000, prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*;
- l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001, in materia di dotazione organica, prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

**Dato atto** che nelle more di emanazione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre in ogni caso adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

**Dato atto** che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

**Atteso che:**

-il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

-che detti i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;

- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

**Visto** il limite generale di spesa del personale e le altre condizioni di legge per poter procedere all'assunzione di personale, come previsto dalle norme sottoriportate:

- il comma 557, dell'art. 1 della legge n. 296/2006, come sostituito dal D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, ai sensi del quale *“ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia”*;
- il successivo comma 557-quater introdotto con d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ai sensi del quale *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*. Pertanto la spesa del personale deve essere stata, nell'ultimo anno, per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, inferiore a quella media del triennio 2011/2013;
- il comma 723 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (previsto al precedente comma 710), nell'anno successivo a quello dell'inadempienza *“l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale”*;
- il comma 1-quinquies, dell'art. 9 del d.l. n. 113/2016, convertito in legge n. 160/2016, ai sensi del quale *“in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche”* gli enti territoriali *“non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale”*;

**Rilevato** che, a far data dal 01/01/2016, per effetto dei commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015), **il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale**;

**Rilevato**, in particolare, che l'art. 1, comma 762, della Legge di Stabilità 2016 ha previsto che le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica dati dal pareggio di bilancio;

**Preso atto** che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

**Dato atto** che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 662.102,67;

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE, AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
674.220,00	665.834,00	646.254,00	662.102,67

**Visto** l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L. Finanziaria per l'anno 2007) e successive modificazioni;

**Atteso** che con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114, vengono espressamente confermate le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della L. n. 296/2006 (art. 3, comma 5, 4° periodo);

**Vista** la L.208/2015 (L. di stabilità 2016), art.1, c.228, come modificato dall'art. 22, comma 2, D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2017, che stabilisce *“Le amministrazioni di cui all'art.3, comma 5, del decreto –legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art.263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento”*;

**Visto** il D.L.113/2016, convertito con modificazioni dalla L.n.160/2016;

**Visto** l'art.1, comma 479 lett.d) della L.232/2016 (L. di bilancio 2017), secondo cui *“per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti dell'entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita nel primo periodo del comma 228 dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, è innalzata al ((90 per cento)) qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267”*

**Considerato**, pertanto, che la sopra richiamata norma prevede:

- **per l'anno 2017**, a favore dei Comuni con popolazione **superiore a 1.000 abitanti**, l'innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali, per il personale non dirigente, dal **25% al 75%** della spesa dei cessati nell'anno precedente (2016), valevoli per gli anni 2017-2018, a condizione che il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000. **Per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti**, inoltre, fermo restando il rispetto della condizione sopra emarginata, nel caso in cui la spesa per il personale nell'anno 2016 sia, altresì, inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, le predette ordinarie facoltà assunzionali vengono ulteriormente innalzate al **100%** della spesa dei cessati nell'anno precedente;
- **per l'anno 2018**, a favore dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, l'innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente dal **25% al 90%** della spesa dei cessati nell'anno precedente (2017), valevoli per gli anni 2017-2018, a condizione che: 1) il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000; 2) sia rispettato il saldo di cui al comma 466 della Legge di bilancio 2017, anno 2017, con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali (la percentuale scende dal 90% al 75% nel caso in cui gli spazi finanziari inutilizzati siano pari o superiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali: cfr. Art. 1, comma 479, lett. d), L. n. 232/2016,

come modificato dall'art. 22, comma 3, del D.L. n. 50/2017). Per i **Comuni con popolazione superiore a 1.000 ed inferiore a 3.000 abitanti**, l'innalzamento delle predette facoltà ordinarie passa dal **25%** al **100%** della spesa dei cessati nell'anno precedente (2017), nel caso in cui: 1) il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000; 2) la spesa per il personale nell'anno 2017 sia inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio. Ove tale ultima condizione non sia rispettata, laddove risulti, invece, rispettato il saldo di cui al comma 466 della Legge di bilancio 2017, anno 2017, con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali e fermo restando il ricorrere della condizione di cui al precedente punto 1), le ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente passano dal 25% al 90%;

- per gli anni 2017 e 2018 è disapplicato il comma 5-quater dell'art. 3, D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede(va) un ampliamento delle facoltà assunzionali per gli enti (soggetti al patto di stabilità) nei quali il rapporto tra la spesa di personale e le spese correnti fosse inferiore o uguale al 25%;
- ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/2014, tali limiti non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

**Rilevato che** il Comune di San Mango Piemonte risulta avere un rapporto dipendenti/popolazione **inferiore** al rapporto medio dipendenti /popolazione per classe demografica definito dal **D.M. Interno del 10 aprile 2017**, pubblicato in G.U.22.04.2017 n.94, il quale stabilisce per i Comuni con popolazione compresa tra 2.000 a 2.999 abitanti, un rapporto medio pari a 1/142 abitanti: tale dato determina per il Comune di San Mango Piemonte, che conta al 1.12.2017 una popolazione di n. 2.661 abitanti, una quota teorica di dipendenti pari a **n.18** unità, contro gli effettivi dipendenti in servizio che, alla data odierna, sono invece pari a **n. 10** unità a tempo indeterminato;

**Atteso che**, per gli enti che erano soggetti al patto di stabilità nell'anno 2015, non è stata abrogata la disciplina di fondo dettata dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 e s.m.i. e, quindi, nel triennio 2016-2018 rimane consentito *“l'utilizzo dei residui delle facoltà assunzionali derivanti dal triennio precedente, ancora disponibili”*;

**Vista** la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

**Vista** la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento *“al triennio precedente”* inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa *“a regime”* per l'intera annualità;

**Rilevato che** non è più applicabile l'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

**Considerato** che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

**Richiamata** la deliberazione di G.C.n.78 del 29.12.2017, con cui è stata effettuata, ai sensi dell'art.33 D.Lgs.n.165/2001, la ricognizione annuale delle eccedenze di personale- Anno 2018, da cui risulta che il Comune di San Mango Piemonte non ha personale in soprannumero o in eccedenza;

**Dato atto** che la dotazione organica del Comune di San Mango Piemonte è quella rideterminata con deliberazione di G.C. n. 12/2012;

**Considerato** che sulla base dell'attuale normativa la dotazione di personale dell'Ente si compone dei dipendenti in servizio più le figure professionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi

programmati;

**Ritenuto**, pertanto, di rimodulare la dotazione organica come di seguito alla data odierna

<b>Profili figure professionali</b>	<b>Categoria</b>	<b>Addetti</b>	<b>Coperti</b>	<b>Vacanti</b>
<b>Settore Amministrativo -Vigilanza</b>				
- Istruttore Direttivo Amministrativo .....	D	1	1	0
- Istruttore Amministrativo .....	C	1	1	0
- Agenti di Polizia Municipale .....	C	2	1	1
- Collaboratore tecnico – necroforo .....	B	1	1	0
<b>Settore Tecnico:</b>				
- Istruttore Tecnico .....	D	2	1	1
- Collaboratore tecnico .....	B	2	2	0
<b>Settore Finanziario:</b>				
- Istruttore Direttivo Contabile .....	D	1	1	0
- Istruttore Contabile .....	C	2	2	0
<b>Totale personale in .....</b>		<b>12</b>	<b>10</b>	<b>2</b>

**Dato atto** che nel triennio 2018/2020, in questo ente non si verificano le condizioni per l'applicazione dell'art. 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017, relative alle procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno il quale testualmente recita: *“Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”*;

**Dato Atto** che l'Ente, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario ha:

- rispettato il pareggio di bilancio ( L. 28.12.2015, n. 208) e, comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio di bilancio entro il 31.3 (L: n. 232/2016) - certificazione obbligatoria;
- rispettato il pareggio di bilancio dell'anno in corso (indicazione fornita dalle sezioni di controllo ella Corte dei Conti per il patto di stabilità);
- ridotto tendenzialmente la spesa complessiva per il personale con indicazione precisa dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti, come da certificazione obbligatoria (art. 1, c. 557e ss., L.n. 296/2006);
- attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del DL. N. 66/2014);
- inviato gli atti del Bilancio di previsione e del Rendiconto di gestione alla Banca Dati delle amministrazioni pubbliche (DL 113/2016);

- f) rispettato le disposizioni concernenti le assunzioni degli appartenenti alle categorie protette con riferimento alla quota d'obbligo di cui alla L. 68/1999;
- g) dichiarato che non presente nell'ente, nei termini previsti della disciplina dettata dalla L. 190/2014, alcuna graduatoria vigente nella quale sono presenti vincitori/idonei di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli.
- h) dichiarato che la spesa per il personale a tempo determinato sostenuta dall'Ente nell'anno 2017 è pari ad € 6.987,52

**Dato atto**, altresì, che l'Ente:

- ha adottato, con deliberazione di G.C. n. 77 del 29.12.2017, il piano triennale delle azioni positive in tema di pari opportunità per il triennio 2018/2020 (art. 48, comma 1, D.lgs. n. 198/2006);
- ha effettuato, con deliberazione di G.C. n. 78 del 29.12.2017 la ricognizione annuale delle eccedenze da cui risulta che l'Ente non ha personale in eccedenza o in soprannumero;
- ha, con il presente atto, rimodulato la propria dotazione organica;

**Visto** l'art.30 del D.Lgs.165/2001, comma 2 bis, che prevede che preliminarmente alle procedure concorsuali per le nuove assunzioni si esperiscano le procedure di mobilità;

**Vista** la deliberazione n.70/2016 della Corte Conti Piemonte, secondo cui *“le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (su cui cfr Sez. Campania deliberazione n.11/2014/PAR, nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n.59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010). L'assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall'art.30 del D.Lgs.n.165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge n.311/2004, in “vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente”.*

*La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per prepensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell'anno precedente.*

*E' dunque chiaro che il reclutamento mediante procedura di mobilità tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell'ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa). Detto in altri termini, la normativa in tema di turn over non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all'interno del comparto pubblico”;*

**Visti** gli art.33,34 e 34 bis del D.Lgs.165/2001 (cd. “mobilità obbligatoria), le cui disposizioni culminano con la previsione dell'art.34, comma 6, a mente del quale *“Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.499 e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco”;*

**Vista** la sentenza del Consiglio di Stato n.3677/2016 secondo cui la mobilità esterna deve essere avviata prima dello scorrimento di una graduatoria valida dell'Ente;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.272/2015;

Dato atto che nel corso dell'anno 2018 si renderanno vacanti i seguenti posti:

- **N. 1 unità** di personale di categoria **D**, **posizione economica D6**, a tempo **pieno ed indeterminato** con il profilo professionale di *Istruttore direttivo contabile dal 1.2.2018* ( *pensionamento per raggiunti limiti di età*)

- **N. 1 unità** di personale di categoria **C**, **posizione economica C4**, a tempo **pieno ed indeterminato** con il profilo professionale di *Istruttore contabile dal 1.10.2018 (pensionamento per raggiunti limiti di età)*

**Rilevato che** con riferimento agli anni 2018-2020, è intenzione di questa Amministrazione programmare assunzioni come segue:

**con riferimento all'anno 2018:**

- **N. 1 unità** di personale di categoria **D**, **posizione economica D1**, a tempo **pieno ed indeterminato** con il profilo professionale di *Istruttore direttivo contabile*

- **N. 1 unità** di personale di categoria **C**, **posizione economica C1**, a tempo **pieno ed indeterminato** con il profilo professionale di *Istruttore contabile*

attraverso lo scorrimento di graduatorie di altri Enti e/o con procedura concorsuale nel rispetto della normativa in materia di vincoli assunzionali;

-di procedere all'utilizzo di prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1 co.557 L.311/2004 di un istruttore direttivo contabile nei limiti di spesa consentiti per le assunzioni flessibili effettuate dall'Ente nell'anno 2017;

**Visto** l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;*

**Dato atto** sulla presente proposta è stato acquisito il parere favorevole del Revisore prot. n. 105 I del 9.1.2018;

**Dato atto** la presente proposta viene trasmessa a fini informativi alle OO.SS.ed alla RSU;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt.49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.n.267/2000;

Con Voti Favorevoli Unanimi

## **DELIBERA**

1. **Di approvare** integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di rimodulare** la dotazione organica dell'Ente come di seguito:

<b>Profili figure professionali</b>	<b>Categoria</b>	<b>Addetti</b>	<b>Coperti</b>	<b>Vacanti</b>
<i>Settore Amministrativo -Vigilanza</i>				
- Istruttore Direttivo Amministrativo .....	D	1	1	0
- Istruttore Amministrativo .....	C	1	1	0
- Agenti di Polizia Municipale .....	C	2	1	1
- Collaboratore tecnico – necroforo .....	B	1	1	0
<i>Settore Tecnico:</i>				
- Istruttore Tecnico .....	D	2	1	1
- Collaboratore tecnico .....	B	2	2	0
<i>Settore Finanziario:</i>				
- Istruttore Direttivo Contabile .....	D	1	1	0
- Istruttore Contabile .....	C	2	2	0
<b>Totale personale in .....</b>		<b>12</b>	<b>10</b>	<b>2</b>

2. **Di approvare** il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2018/2020, prevedendo:

**con riferimento all'anno 2018:**

*di N. 1 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato con il profilo professionale di Istruttore direttivo contabile*

*di N. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato con il profilo professionale di Istruttore contabile*

attraverso lo scorrimento di graduatorie di altri Enti e/o con procedura concorsuale nel rispetto della normativa in materia di vincoli assunzionali;

-di procedere all'utilizzo di prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1 co.557 L.311/2004 di un istruttore direttivo contabile nei limiti di spesa consentiti per le assunzioni flessibili effettuate dall'Ente nell'anno 2017;

**con riferimento all'anno 2019:** nessuna assunzione

**con riferimento all'anno 2020:** nessuna assunzione

3. **Di dare atto** che il presente Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2018 e del bilancio pluriennale.

4. **Di dare atto** che il presente Piano del fabbisogno di personale può essere in qualsiasi momento variato in relazione a nuove e/o diverse esigenze o in relazione a limitazioni e/o vincoli derivanti da modifiche delle norme che disciplinano le possibilità occupazionali nella Pubblica Amministrazione;

5. **Di trasmettere** il provvedimento a fini informativi, alle OO.SS. e la RSU;

6. **Di dichiarare** la delibera, ritenuta l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000.



**COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**  
**Provincia di Salerno**

PARERE DI REGOLARITA'  
(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000)

Oggetto della proposta: **APPROVAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**VISTO con parere favorevole**

.....  
.....  
.....

**Lì, 19.12.2017**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Rag. Agnese Russo

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**VISTO con parere favorevole**

.....  
.....  
.....

**Lì, 19.12.2017**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Rag. Agnese Russo

Il presente verbale, viene così sottoscritto:

**IL SINDACO**  
*f.to avv. Alessandro Rizzo*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to dott.ssa Luisa Gallo*

---

Si attesta che la deliberazione nel testo che precede è copia conforme all'originale.

Lì, 15.01.2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*dott.ssa Luisa Gallo*

---

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio e pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line - il giorno 15.01.2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 - art. 32 c. 5 Legge 18.06.2000, n. 69), ed è stata compresa nell'elenco delle delibere comunicate ai capogruppo consiliari (art. 125 T.U. 18.08.2000 n. 267)

Lì, 15.01.2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to dott.ssa Luisa Gallo*

---

#### **ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente deliberazione:

(x) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267),

(  ) è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267).

Lì, 15.01.2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to dott.ssa Luisa Gallo*

---